

CAMERA DEI DEPUTATI N. 935

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Disposizioni in materia di capitalizzazione e
ristrutturazione delle piccole e medie imprese meridionali

Presentata il 20 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema produttivo del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese riceve un minor volume di credito e lo ottiene a un costo maggiore. In rapporto al totale del credito bancario dell'economia nazionale, la quota erogata nell'area si colloca al di sotto del contributo della regione al prodotto nazionale e il costo medio supera quello rilevato nel centro-nord. Le implicazioni di questa condizione finanziaria per le possibilità di sviluppo nel Mezzogiorno appaiono ancora più evidenti se si considera la maggiore dipendenza delle imprese meridionali dal finanziamento bancario. Il ricorso di queste imprese all'indebitamento presso le banche rappresenta una quota delle loro passività di bilancio superiore a quella registrata in altre aree.

Sulla disponibilità e sul costo del credito influiscono diversi fattori riconducibili sia all'operare del sistema bancario e finanziario nel Mezzogiorno, sia alle caratteristiche dei prenditori del credito. Tra

questi fattori un'importanza particolare ha la maggiore rischiosità dei prestiti nella regione. Un ampio divario sussiste, infatti, tra le due aree del Paese nell'incidenza delle sofferenze accumulate sugli impieghi bancari. Il distacco è ampio in tutti i settori economici di destinazione del credito e per tutte le banche; tocca in misura più accentuata quelle con sede centrale nel Mezzogiorno rispetto alle altre operanti nella regione, pur dopo le operazioni di ristrutturazione riguardanti il Banco di Napoli e la Sicilcassa. Le banche meridionali, tuttavia, contribuiscono soltanto per circa il 40 per cento al totale degli impieghi nell'area.

Concorrono ad accrescere la rischiosità dei prestiti fattori attinenti al sistema produttivo; esso è composto in prevalenza da imprese di dimensioni piccole e medie, con una debole struttura patrimoniale, una limitata diversificazione delle fonti finanziarie, una redditività ridotta dal peso delle diseconomie di ambiente, ed

una spiccata vulnerabilità alle fasi sfavorevoli del ciclo economico. Il profilo di rischio relativamente più elevato si riflette sia in fenomeni di razionamento del credito, sia in maggiorazioni di costo, condizioni queste che risultano particolarmente penalizzanti per le imprese sane e per l'avvio di nuove iniziative di impresa.

In considerazione di questi elementi, si propone la presente proposta di legge, nell'intento di fornire un rilevante contributo per attenuare alcune delle difficoltà di finanziamento accennate. Naturalmente, per portare a soluzione il problema si richiedono anche misure su altri fronti. Il provvedimento legislativo riunisce in un quadro coerente diversi interventi che sono diretti al risanamento delle imprese meridionali, al miglioramento della qualità del portafoglio di attività delle banche e alla ripresa degli impieghi bancari. Gli obiettivi che si perseguono sono i seguenti:

a) alleggerire l'onere sul costo del credito bancario derivante dall'accumulazione di prestiti inesigibili e incagliati;

b) incentivare la riduzione del debito bancario per le imprese meridionali di dimensioni piccole e medie, in connessione con il varo di strategie di rafforzamento patrimoniale, recupero della redditività e rilancio produttivo;

c) dare impulso alla ripresa dell'attività creditizia a seguito del ritorno delle banche operanti nel Mezzogiorno a più consistenti margini di capitalizzazione a fronte dei rischi sugli impieghi.

Nel definire le misure si è mirato a trovare un punto di equilibrio tra le contrastanti esigenze di promuovere un'estesa ristrutturazione finanziaria sia per le imprese che per le banche, di evitare di assecondare in prospettiva comportamenti incoerenti con un'attenta valutazione del merito di credito (situazioni di azzardo morale), di contenere l'onere per il bilancio pubblico e di creare un meccanismo di agevole e spedita applicazione.

La presente proposta di legge si articola su due linee di intervento:

1) con l'articolo 1 si intende favorire una sistemazione delle partite debitorie anomale, concernenti le imprese che hanno una ragionevole possibilità di risanamento;

2) con l'articolo 2 si tende a facilitare lo smobilizzo dei crediti bancari inesigibili, promuovendo al tempo stesso lo sviluppo di un mercato per queste attività finanziarie e di nuovi intermediari finanziari, quali le società di gestione crediti.

Entrambi gli interventi convergono verso l'obiettivo di ripristinare nel Mezzogiorno normali relazioni finanziarie tra banca e impresa.

Presupposto per l'applicazione dell'articolo 1 è che l'impresa indebitata non si trovi in una situazione irreversibile di illiquidità o d'insolvenza, ma possa recuperare un'adeguata redditività. L'intervento consiste in due tipi di finanziamento pubblico a tasso agevolato: l'uno diretto alla ristrutturazione del debito e l'altro destinato alla ricapitalizzazione aziendale. Il primo è corredato di una garanzia parziale su eventuali perdite ed è sottoposto a due condizioni: la definizione di un piano industriale, che sia accettato dai creditori, e l'impegno dell'imprenditore, possibilmente insieme a nuovi investitori, ad ampliare la base patrimoniale dell'azienda. Entrambi sono chiamati ad una maggiore partecipazione al rischio d'impresa attraverso l'apporto di mezzi propri, in aggiunta a quelli di fonte pubblica, e mediante l'obbligo di reinvestire nell'impresa una porzione degli utili futuri. In questa prospettiva si è limitata la possibilità di convertire i crediti bancari anomali in partecipazioni azionarie.

Considerato che l'intervento si prefigge di ottenere per l'azienda indebitata la riduzione della consistenza e del costo del debito, nonché la ricapitalizzazione, la sua misura verrà determinata in rapporto agli stessi termini. Al fine di raggiungere un più intenso coinvolgimento dei creditori nel monitoraggio dell'impresa si tende a favorire la cessione dei crediti irregolari per concentrarli su un numero ridotto di

soggetti. Si prevede, altresì, una procedura per la verifica dell'attuazione del piano industriale. Ne dovrebbero derivare una migliore informazione sull'andamento aziendale, un più attento apprezzamento del rischio bancario e, di riflesso, uno stimolo all'abbassamento del costo del credito.

Destinatario delle misure descritte nell'articolo 1 sono le aziende di dimensioni piccole e medie operanti nelle aree meno sviluppate, quali sono definite nella disciplina comunitaria sugli aiuti a finalità regionale.

La ristrutturazione del credito potrebbe far emergere in uno stesso esercizio perdite di consistenza tale da erodere la base patrimoniale della banca creditrice e, pertanto, disincentivare il ricorso al meccanismo descritto. Per tenere conto di questa eventualità, si è concesso alla banca il beneficio di distribuire l'impatto della perdita su cinque esercizi.

Con l'articolo 2 si istituisce un incentivo allo smobilizzo di parte delle sofferenze accumulate dal sistema bancario nei confronti delle imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno individuate ai sensi della disciplina citata. Si prende in considerazione una quota delle sofferenze, la quale è determinata in funzione dell'esigenza di allineare il rapporto tra prestiti inesigibili ed impieghi a quello rilevato nel resto del Paese. Ne dovrebbe conseguire uno stimolo ad avvicinare il costo medio del credito al livello più basso applicato nel centro-nord. L'intervento consiste in una garanzia di copertura di parte delle perdite accusate da società finanziarie a fronte dei crediti inesigibili ottenuti in cessione dalle banche al valore di mercato. La misura della garanzia varia in relazione diretta con l'intensità della decurtazione del credito all'atto del trasferimento. Si stabiliscono condizioni per favorire la cessione del complesso dei crediti verso un'impresa, nell'intento di sollecitare lo

smobilizzo delle partite, agevolare l'azione di recupero e ridurre i costi operativi. Per lo stesso ordine di considerazioni si introducono alcune limitazioni alla facoltà di esercizio dell'azione revocatoria in sede fallimentare.

Per la copertura delle perdite oggetto della garanzia si istituisce il Fondo gestione crediti; la sua amministrazione sarà affidata a un istituto bancario o a una società finanziaria individuata a seguito di gara.

Alla banca che cede i prestiti in sofferenza è concesso il beneficio della ripartizione su cinque esercizi delle eventuali minusvalenze di cessione.

Nel complesso va sottolineato che questo meccanismo d'intervento punta ad una tipologia di debiti e di imprese diversa da quella considerata nell'articolo 1, ma svolge una funzione complementare allo stesso, in quanto ne rafforza l'azione di contenimento dell'onere dei prestiti inesigibili per i bilanci bancari, consentendo di riflesso un miglioramento dell'offerta di credito al sistema produttivo meridionale. Si creano, inoltre, nuove opportunità per l'espansione di intermediari finanziari specializzati nello smobilizzo dei crediti.

Dalla presente proposta di legge derivano per le finanze pubbliche due tipi di onere: l'uno riguarda l'agevolazione di costo sui finanziamenti e l'altro è connesso all'eventuale esercizio della garanzia sulle perdite.

La validità della presente proposta di legge è limitata ad un periodo di tre anni, onde stimolare una rapida attuazione del processo di ristrutturazione finanziaria. È previsto che a metà del triennio si proceda a una verifica dei risultati, con particolare attenzione all'utilizzo delle misure, agli effetti sull'offerta di credito alle imprese meridionali e sul suo costo, e al miglioramento dei bilanci delle banche e delle imprese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Capitalizzazione e ristrutturazione delle piccole e medie imprese meridionali).

1. Il Fondo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per il triennio 2001-2003, riservata alla concessione di anticipazioni nel medesimo triennio di durata non superiore a sette anni a banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e a società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le anticipazioni sono destinate alla copertura, in misura non superiore al 75 per cento:

a) delle partecipazioni, da acquisire nel capitale di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali, ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, per gli aiuti a finalità regionale; le azioni o quote acquisite con le anticipazioni devono essere di nuova emissione;

b) di prestiti partecipativi concessi alle piccole e medie imprese di cui alla lettera a). Ai fini della presente legge per prestiti partecipativi si intendono i finanziamenti di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a sette anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile com-

misurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata. Il tasso applicato per la parte fissa non può essere superiore al 20 per cento del rendimento medio lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione, come definito dal decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, riferito al secondo mese precedente quello in cui viene perfezionato il contratto di rifinanziamento. Per quanto non derogato dalla presente legge, si applica l'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. L'importo dell'anticipazione, nei casi di cui alla lettera *a)* del comma 1, è restituito al Fondo di cui al medesimo comma in un'unica soluzione e senza altri oneri alla scadenza del termine; nei casi di cui alla lettera *b)* dello stesso comma, l'importo dell'anticipazione è restituito secondo le modalità previste per il rimborso del prestito partecipativo da parte delle imprese.

3. A valere sul Fondo di cui al comma 1, allo scopo incrementato della somma di lire 600 miliardi per il triennio 2001-2003, possono essere concessi nel medesimo triennio a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, finanziamenti ai tassi determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I finanziamenti, in misura complessivamente non superiore all'80 per cento, sono destinati all'acquisto o al rifinanziamento dei crediti bancari individuati nel decreto di cui al comma 6, con valutazione a prezzo di mercato, nei confronti di piccole e medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, per gli aiuti a finalità regionale. Ai fini della determinazione del tasso di interesse agevolato, si tiene conto

della riduzione della consistenza e del costo del credito, nonché dell'ammontare della ricapitalizzazione della struttura del capitale dell'impresa.

4. La concessione del finanziamento è subordinata ad un piano industriale e di ristrutturazione finanziaria, che deve essere approvato dal soggetto finanziatore dell'impresa, che preveda una adeguata ricapitalizzazione con incremento netto del capitale attraverso l'apporto di nuovi fondi provenienti dall'imprenditore o da nuovi soci non bancari. È ammessa la conversione del debito ristrutturato in nuove azioni in misura comunque non superiore all'aumento del capitale derivante dall'apporto dell'imprenditore o di nuovi soci non bancari. Il piano deve prevedere l'impegno da parte dell'impresa di reinvestire una quota parte degli eventuali utili nelle attività nell'impresa stessa.

5. Il piano di cui al comma 4 deve avere il parere favorevole della maggioranza numerica dei creditori che rappresentino almeno l'80 per cento del complesso dei debiti dell'impresa; esso è formulato, certificato e monitorato secondo le procedure previste nel decreto di cui al comma 6. All'atto della concessione del finanziamento, il Fondo di cui al comma 1 rimborsa all'impresa quota parte delle spese di predisposizione del piano nella misura e secondo le modalità di cui al citato decreto. Il decreto di cui al comma 6 fissa altresì le procedure di valutazione del prezzo di mercato dei crediti e le sanzioni a carico dell'impresa che non osserva i vincoli e le condizioni contenuti nel piano.

6. I criteri e le modalità per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 1 e dei finanziamenti di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può intervenire a garanzia in misura non superiore al 50 per cento dei

finanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, il fondo è incrementato della somma di lire 15 miliardi per il triennio 2001-2003.

8. La misura della garanzia è determinata con il decreto di cui al comma 6 anche in base ai criteri previsti nell'ultimo periodo del comma 3.

ART. 2.

(Fondo gestione crediti).

1. È aperto presso un intermediario selezionato ai sensi del comma 7, un conto corrente fruttifero intestato al Fondo gestione crediti, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo interviene, a favore della società acquirente, a copertura, in misura non superiore al 40 per cento delle eventuali perdite su crediti anomali ceduti al prezzo di mercato da banche o intermediari finanziari a società costituite ai sensi del titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, aventi per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'acquisto e la gestione, anche mediante cartolarizzazione, di crediti derivanti da contratti stipulati nell'esercizio di imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. I crediti anomali ammissibili sono definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 e individuati in base all'ultimo bilancio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso possono essere oggetto di cessione ai sensi del presente comma solo i crediti eccedenti la quota di sofferenze stabilita con tale decreto.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di costitu-

zione e i criteri di funzionamento del Fondo, ivi compresi i criteri di concessione e di quantificazione della garanzia da graduare secondo l'entità della riduzione del prezzo di cessione rispetto al valore del credito iscritto a libro. La dotazione iniziale del conto corrente è fissata in lire 78 miliardi per il triennio 2001-2003. Al conto affluiscono le disponibilità dei fondi di rotazione costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1965, n. 60, presso l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e il Credito industriale sardo (CIS), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi futuri rientri.

3. Il complesso dei crediti vantati verso imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, può essere ceduto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1266 del codice civile, unitamente alle eventuali garanzie che li assistono, ad una società di cui al comma 1 del presente articolo, qualora tale cessione sia richiesta dal 60 per cento dei titolari di detti crediti, sia chirografari che privilegiati, e sia approvata dalla maggioranza numerica dei creditori che rappresentino almeno l'80 per cento del valore complessivo nominale dei crediti stessi. Il Fondo interviene nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 a copertura delle eventuali perdite dei cessionari sul complesso dei crediti ceduti.

4. In ogni caso la delibera di cessione del credito deve contenere la determinazione del prezzo di cessione e la valutazione di congruità espressa da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nella

fattispecie del comma 3, la delibera vincola anche i creditori bancari e finanziari assenti o dissenzienti. Ai fini della garanzia di cui al comma 1 l'atto di cessione del credito o la delibera di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi al Fondo entro venti giorni dalla stipula dell'atto o dalla delibera di approvazione. Il Fondo dispone l'istruttoria anche chiedendo chiarimenti alla società di revisione. La garanzia si ritiene concessa qualora, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto o della delibera di cessione, o dei chiarimenti richiesti sugli stessi, il Fondo non abbia espresso parere negativo.

5. Alle cessioni di credito di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

6. Agli atti di cessione compiuti ai sensi del presente articolo ed ai pagamenti dei crediti ceduti non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad una banca o ad una società partecipata da banche, iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; in tale ultimo caso, il requisito dell'attività di concessione del credito alle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno può essere riferito sia alla società che agli istituti di credito partecipanti. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del Fondo avviene con gara indetta dal Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto della adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e della sua attività nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

ART. 3.

(Disposizioni finali).

1. L'eventuale perdita risultante dalla differenza fra il valore iscritto a bilancio del credito ceduto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2 e il prezzo di cessione, può essere ripartita fra l'esercizio finanziario in cui avviene e i quattro esercizi finanziari successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere modificate le percentuali di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 2, comma 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, sull'attuazione della stessa.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 996 miliardi per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a lire 300 miliardi per l'anno 2001, lire 300 miliardi per l'anno 2002, e lire 396 miliardi per l'anno 2003.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013170